



COMUNE DI LUINO

Provincia di Varese

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI ACCONCIATORE

INDICE

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento**
- Art. 2 – Normativa di riferimento**
- Art. 3 – Autorizzazione Amministrativa all'Esercizio**
- Art. 4 – Requisiti**
- Art. 5 – Attività svolte presso il domicilio dell'esercente**
- Art. 6 – Ricorsi**
- Art. 7 – Domanda di autorizzazione**
- Art. 8 – Rilascio dell'autorizzazione**
- Art. 9 – Inizio attività**
- Art. 10 – Modifiche**
- Art. 11 – Subingresso per atto tra vivi o in caso di morte del titolare**
- Art. 12 – Cessazione e sospensione dell'attività**
- Art. 13 – Trasferimento della sede**
- Art. 14 – Requisiti igienico - sanitari dei locali**
- Art. 15 – Adeguamento igienico - sanitario dei locali in caso di subingresso**
- Art. 16 – Impianti di disinfezione**
- Art. 17 – Attrezzature, suppellettili e biancheria**
- Art. 18 – Prodotti impiegati nelle lavorazioni**
- Art. 19 – Vigilanza igienico - sanitaria sugli esercizi**
- Art. 20 – Giorni e orari di apertura e di chiusura**
- Art. 21 – Tariffe**
- Art. 22 – Controlli**
- Art. 23 – Sanzioni**
- Art. 24 – Abusivismo**
- Art. 25 – Sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione**
- Art. 26 – Esposti all'Amministrazione Comunale**
- Art. 27 – Rinvio a norme vigenti – Entrata in vigore**
- Art. 28 – Abrogazione norme precedenti**
- Art. 29 – Disposizioni Transitorie e Finali**



Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina nell'ambito del territorio comunale le attività contemplate dalla legge 17 agosto 2005, n. 174 concernente: "Disciplina dell'attività di acconciatore".
2. L'attività professionale di acconciatore esercitata in forma d'impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo e sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.
3. Le imprese che svolgono l'attività di acconciatore oltre ai servizi sopra indicati, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.
4. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutte le imprese che svolgono l'attività di acconciatore, siano esse individuali o in forma societaria, ovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato.
5. Nel caso in cui tali attività vengano svolte in palestre, clubs, circoli privati, case di cura o di riabilitazione, ospedali, ricoveri per anziani o a domicilio degli stessi, istituti di estetica medica, profumerie o in altri luoghi per i quali siano stipulate convezioni con pubbliche amministrazioni, anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche altro prodotto, devono sottostare alla legge 17.8.2005 n. 174 e alle disposizioni del presente Regolamento.
6. Non sono soggette al presente Regolamento:
 - le attività lavorative del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona, ma soltanto la produzione di un bene commerciabile;
 - le attività nelle quali si compiono atti curativi propri delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie previste dal T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. n. 1265 del 27.7.34 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2 - Normativa di riferimento

Legge 17.8.2005 n. 174 "Disciplina dell'attività di acconciatore"

Legge Regionale che sarà adottata sulla base dei principi della citata legge 174/05

Leggi sulla disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini: 14.2.1963 n. 161;

Legge 23.12.1970 n. 1142, Legge 29.10.1984 n. 735 che si applicano, in quanto compatibili con la legge 174/05, fino alla data indicata dalla legge regionale succitata, di prossima emanazione.

Art. 3 - Autorizzazione Amministrativa all'Esercizio

1. Chiunque intenda esercitare o trasferire in altra sede, nell'ambito del territorio comunale, l'attività professionale di acconciatore, deve essere in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune, previo accertamento del possesso dell'abilitazione professionale, nonché dell'osservanza delle vigenti norme edilizie, urbanistiche e sanitarie.
2. L'autorizzazione è valida per l'intestatario e per i locali in essa indicati.
3. L'autorizzazione può essere concessa anche per l'esercizio congiunto delle attività professionali di acconciatore e di estetista, anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede, purché, per ogni specifica attività, l'impresa sia in possesso delle rispettive qualificazioni professionali.
4. Non è consentito lo svolgimento dell'attività di acconciatore in forma itinerante o di po-



steggio, salvo che la stessa sia esercitata a favore di persone impegnate in attività inerenti la moda, lo spettacolo o persone ammalate, immobilizzate o handicappate, ovunque esse residenti, da titolari, collaboratori, soci o dipendenti d'impresa già autorizzate ad operare in sede fissa, come previsto dal presente Regolamento.

Art. 4 - Requisiti

1. L'istruttoria finalizzata al rilascio dell'autorizzazione prevede l'accertamento dei seguenti requisiti:

- idoneità edilizia, urbanistica ed igienico sanitaria dei locali;
- idoneità igienico-sanitaria delle attrezzature;
- abilitazione professionale del titolare o del direttore dell'azienda, conseguita ai sensi dell'art. 3 della legge 174/05;
- insussistenza delle cause ostative previste dalla normativa antimafia.

2. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività professionale deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale di cui all'art. 3 della legge n. 174/05.

3. Il rilascio del titolo autorizzativo è subordinato alla presentazione dei seguenti documenti:

- a) documentazione attestante la disponibilità dei locali;
- b) copia atto di cessione di azienda, in caso di subingresso;
- c) idoneità igienico sanitaria dei locali e delle attrezzature rilasciata dalla A. S. L.;
- d) planimetria dei locali d'esercizio in scala 1:100;
- e) permesso di soggiorno per i cittadini stranieri extra-comunitari.

Art. 5 - Attività svolte presso il domicilio dell'esercente

1. Le attività di cui all'art. 1 possono essere svolte anche presso il domicilio dell'esercente, verificata l'idoneità edilizia e la conformità urbanistica della zona, secondo le vigenti disposizioni in materia, e a condizione che i locali, gli ingressi ed i servizi igienici siano separati dagli altri adibiti a civile abitazione, abbiano un'idonea sala d'attesa e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni vigenti.

2. I locali devono possedere le stesse caratteristiche strutturali ed igieniche sanitarie previste dal Titolo III - Capitolo 12 del vigente Regolamento Comunale d'Igiene.

Art. 6 - Ricorsi

1. Il provvedimento di rifiuto di accordare l'autorizzazione deve essere motivato e notificato al richiedente entro 45 giorni dalla data della presentazione della domanda.

2. Contro il provvedimento che rifiuta l'autorizzazione o che ne dispone la revoca è ammesso ricorso secondo le disposizioni delle leggi vigenti.

Art. 7 - Domanda di autorizzazione

1. La richiesta del rilascio dell'autorizzazione per l'attività di acconciatore va presentata su carta legale indirizzata al Comune, e deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza del richiedente;
- b) recapito telefonico;
- c) numero di codice fiscale;
- d) residenza dell'esercente;



- e) precisa ubicazione dei locali d'esercizio;
 - f) abilitazione professionale come previsto dall'art. 3 della Legge 174/05;
 - g) autocertificazione antimafia del richiedente e del responsabile tecnico.
2. Nel caso di domanda presentata da una persona giuridica dovranno, inoltre, essere indicati:
- a) ragione sociale;
 - b) sede legale;
 - c) dati relativi al rappresentante legale;
 - d) estremi dell'iscrizione al Registro delle Imprese, indicando il numero del REA - Repertorio Economico Amministrativo;
 - e) partita I.V.A. o Codice Fiscale.
3. Alla domanda dovrà essere allegata una copia del documento di riconoscimento del richiedente e del responsabile tecnico.

Art. 8 - Rilascio dell'autorizzazione

- 1. L'autorizzazione è rilasciata entro 45 giorni dalla presentazione della domanda.
- 2. L'autorizzazione dovrà essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta dei funzionari o agenti della forza pubblica e di quelli preposti al controllo sanitario.
- 3. Coloro che esercitano l'attività, ai sensi dell'art. 3 - comma 4 - presso Enti, Istituti, Associazioni o eccezionalmente, presso il domicilio del cliente, devono recare con sé l'autorizzazione o copia di essa ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
- 4. Del provvedimento autorizzatorio viene data comunicazione all'interessato a mezzo di messo comunale o a mezzo posta.

Art. 9 - Inizio attività

- 1. Chi ha ottenuto l'autorizzazione dovrà iscriversi, dopo aver iniziato l'attività, al Registro delle Imprese entro i termini di legge.
- 2. L'attività dovrà essere iniziata entro sei mesi dalla comunicazione all'interessato del rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità.

Art. 10 – Modifiche

- 1. Ogni modifica sostanziale dei locali rispetto a quanto autorizzato inizialmente, dovrà essere effettuato in conformità alle vigenti normative, autorizzata dal Responsabile Sanitario del Settore Igiene Pubblica dell'A.S.L. e comunicata al competente ufficio del Comune.

Art. 11 - Subingresso per atto tra vivi o in caso di morte del titolare

- 1. Nel caso di subingresso, a seguito di affitto o cessione di esercizio o per altra causa, deve essere data comunicazione al Comune per il rilascio della relativa autorizzazione. La stessa deve essere corredata dall'abilitazione professionale di cui all'art 3 del presente regolamento, dal documento comprovante l'avvenuto affitto, cessione o trasferimento dell'azienda.
- 2. In caso di morte del titolare o di invalidità, gli aventi diritto indicati nel 3° comma dell'art. 5 della legge 8/8/1985, n. 443, possono essere titolari dell'autorizzazione per un periodo massimo di 5 anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, senza l'accertamento della qualificazione professionale, purché l'attività venga svolta da personale con la qualifica professionale richiesta dalla legge 17 agosto 2005 n. 174.
- 3. Decorso il citato periodo l'autorizzazione potrà essere revocata, salvo che uno dei legittimi



eredi non comprovi di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla predetta legge n. 174/2005.

4. In caso di morte o di invalidità permanente del titolare dell'autorizzazione, gli eredi potranno trasferire ugualmente l'attività come previsto dal precedente comma 1.

Art. 12 – Cessazione - sospensione dell'attività

1. Entro 30 giorni dalla cessazione dell'attività il titolare deve consegnare al competente Ufficio comunale l'autorizzazione.

2. La sospensione dell'attività per un periodo superiore a 12 mesi comporta la decadenza automatica della relativa autorizzazione, salvo il caso di comprovata necessità, comunicata prima della scadenza del termine.

Art. 13 - Trasferimento della sede

1. Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività in un'altra località del territorio comunale devono presentare domanda al Comune e osservare le norme del presente Regolamento.

Art. 14 - Requisiti igienico - sanitari dei locali

1. I locali destinati agli esercizi di acconciatore devono possedere le caratteristiche tecnico costruttive ed igieniche sanitarie previste dal vigente Regolamento Comunale d'Igiene.

2. Deve essere assicurato il rispetto della normativa C.E. sulla sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro (D. Lgs. 626/94 e successive modifiche e integrazioni) e delle norme relative agli impianti elettrici ed altri, a norma della legge 46/90 e del D.P.R. 447/91.

Art. 15 - Adeguamento igienico - sanitario dei locali in caso di subingresso

1. I subentranti per atto tra vivi o a causa di morte negli esercizi, devono adeguare i locali alle disposizioni previste dal vigente Regolamento Comunale d'Igiene.

2. Per gli esercizi di cui al precedente comma e previo parere conforme del competente servizio sanitario dell'A.S.L., potranno essere concesse deroghe a quanto stabilito dagli articoli precitati per esigenze tecniche documentate, nonché per vincoli urbanistici.

Art. 16 - Impianti di disinfezione

1. Gli esercizi devono essere dotati di impianti o apparecchiature per la disinfezione e sterilizzazione dell'attrezzatura destinata alle lavorazioni, qualora non siano impiegate attrezzature monouso.

2. La disinfezione e sterilizzazione degli arnesi da lavoro deve effettuarsi mediante mezzi chimici o fisici, le cui modalità siano certificate e la cui efficacia sia verificabile e documentata.

3. L'attrezzatura deve essere tenuta chiusa ed isolata dall'ambiente, eventualmente negli stessi impianti o nell'apparecchio di disinfezione/sterilizzazione, durante tutto il tempo in cui resta inutilizzata per le lavorazioni.

Art. 17 - Attrezzature, suppellettili e biancheria

1. Le suppellettili, la biancheria e l'ulteriore attrezzatura devono essere tenute costantemente ed accuratamente pulite e chiuse in apposita mobilia isolate dall'ambiente.

2. La biancheria usata non può essere riutilizzata prima che sia lavata con prodotto detergente e disinfettante e deve essere ben separata da quella pulita e comunque conservata in



recipienti chiusi da idoneo coperchio a tenuta.

Art. 18 - Prodotti impiegati nelle lavorazioni

1. I trattamenti e i servizi di cui all'art. 1 - comma 2 - possono essere svolti anche con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti ai sensi della legge 11.10.1986 n. 713.
2. E' vietato l'impiego nelle lavorazioni di creme, schiume, lozioni e prodotti in genere che contengono sostanze tossiche o dei quali non sia descritta sulla confezione la composizione.
3. Quando vengono utilizzati prodotti emananti odori od esalazioni moleste o irritanti dovranno essere attuate tutte le precauzioni necessarie ad evitare ogni qualsiasi danno alle persone, facendo seguire le operazioni da rapida ed abbondante aerazione dell'ambiente.
4. Prima d'iniziare ciascun servizio, il personale deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone.

Art. 19 - Vigilanza igienico - sanitaria sugli esercizi

1. La vigilanza igienico-sanitaria sugli esercizi di acconciatore spetta al servizio sanitario dell'A.S.L. competente a norma della Legge Regionale n. 64 del 26.10.1981.
2. Qualora, durante i controlli, vengano riscontrate mancanze nei requisiti igienico-sanitari disposti dal presente Regolamento, ne viene riferito all'ufficio comunale competente, il quale impartisce al titolare le disposizioni atte a porre rimedio, assegnando un congruo termine per provvedere.
3. In caso di mancata esecuzione delle predette disposizioni, l'autorizzazione è sospesa per un periodo non superiore a 3 giorni e in caso di recidiva può essere revocata.
4. Qualora le mancanze siano tali da renderla necessaria, la sospensione dell'autorizzazione sarà immediata e potrà protrarsi a tempo indeterminato, ferma restando la possibilità di provvedere alla revoca qualora l'interessato non ottemperi alle disposizioni entro il termine assegnatogli.

Art. 20 – Giorni e orari di apertura e di chiusura

1. L'esercizio delle attività previste dal presente Regolamento, dovrà essere svolto in conformità ai giorni e agli orari di apertura e di chiusura stabiliti dal Sindaco, sentite le Associazioni ed Organizzazioni di categoria.
2. E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio d'esporre gli orari di svolgimento dell'attività, in maniera visibile e ben leggibile dall'esterno del negozio.
3. Agli esercenti è consentito di protrarre l'attività ad esercizio chiuso, senza la possibilità di accedere dall'esterno, per non oltre un'ora al solo scopo di servire la clientela già presente nel locale del negozio all'orario di chiusura normale;

Art. 21 - Tariffe

1. Il titolare dell'esercizio deve esporre le proprie tariffe, in maniera visibile e ben leggibile alla clientela, possibilmente in prossimità della cassa dell'esercizio.

Art. 22 - Controlli

1. Gli Agenti della Polizia Locale e della Forza Pubblica, incaricati della vigilanza sulle attività previste dal presente Regolamento, sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali, compresi quelli presso il domicilio in cui si svolgono le attività suddette.



Art. 23 – Sanzioni

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento, per le quali non sia espressamente e diversamente stabilito e non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale o da altra disposizione di legge o regolamenti, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria previste dall'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, con le procedure stabilite dalla Legge 24.11.1981 n. 689.
2. Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previsti dalla legge 17 Agosto 2005 n. 174, sono inflitte sanzioni amministrative pecuniarie per importi non inferiori a € 250,00 e non superiori a € 5.000,00, secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni.
3. Le violazioni agli articoli 8/comma 2, 17, 20 e 21 del presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.
4. Le violazioni agli articoli 11 e 22 del presente Regolamento, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 150,00 a € 450,00.
5. In caso di recidiva delle violazioni, le predette sanzioni amministrative pecuniarie sono raddoppiate.
6. La recidiva delle violazioni si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte nel corso di un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione amministrativa.

Art. 24 - Abusivismo

1. Nel caso di svolgimento delle attività previste dal presente Regolamento senza il rilascio della prescritta autorizzazione, è ordinata la cessazione immediata dell'esercizio.
2. Qualora il succitato provvedimento non venga eseguito, fatta salva la trasmissione degli atti all'Autorità Giudiziaria, è disposta l'esecuzione forzata d'ufficio a spese dell'interessato, ai sensi del vigente regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative.

Art. 25 - Sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale per l'esercizio dell'attività di acconciatore è sospesa per violazione delle disposizioni vigenti in materia igienico - sanitaria.
2. La revoca dell'autorizzazione è disposta qualora vengano meno i requisiti soggettivi od oggettivi che ne hanno determinato il rilascio.
3. La medesima autorizzazione sarà dichiarata decaduta:
 - a) qualora il titolare, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non dia inizio all'attività entro 6 mesi dal rilascio dell'autorizzazione;
 - b) l'abbia sospesa per un periodo superiore a 12 mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità, richiesta prima della scadenza del termine.

Art. 26 – Esposti all'Amministrazione Comunale

1. Tutti gli esposti diretti all'Amministrazione Comunale che abbiano per oggetto materie trattate dal presente Regolamento devono essere presentati in forma scritta, in duplice copia in carta libera di cui una, debitamente protocollata, sarà restituita all'esponente.
2. Gli esposti, oltre ad una sommaria descrizione dei fatti lamentati, dovranno contenere i dati anagrafici dell'istante e sottoscritti con firma autografata.
3. In casi di particolare urgenza è consentita la forma orale purché sia certa l'identità



dell'esponente.

Art. 27 – Rinvio a norme vigenti – Entrata in vigore

1. Per quanto non previsto e disciplinato dal presente Regolamento, si fa rinvio alle norme statali e regionali vigenti in materia.
2. Il presente Regolamento, composto da 29 articoli, entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Comunale e pubblicazione all'Albo Pretorio nei modi e nei tempi prescritti dal vigente Statuto Comunale.

Art. 28 - Abrogazione norme precedenti

1. Sono abrogate tutte le norme riguardanti la materia contenute in altri regolamenti e disposizioni comunali in contrasto con il presente regolamento.

Art. 29 – Disposizioni Transitorie e Finali

1. In conformità alle norme dell'art. 6 della Legge 17.08.2005 n. 174 "Disciplina dell'attività di acconciatore", riguardanti il periodo di applicazione della legge, di seguito si riportano le relative disposizioni:
 - a) le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, assumono la denominazione di «attività di acconciatore»;
 - b) i soggetti che alla data di entrata in vigore della legge 17.08.2005 n. 174 "Disciplina dell'attività di acconciatore" (17 Settembre 2005), sono in possesso:
 - della qualifica di acconciatore o di parrucchiere, per uomo o per donna, assumono di diritto la qualifica di acconciatore e sono equiparati ai soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 3 della stessa legge (Abilitazione professionale);
 - risultano intestatari delle autorizzazioni comunali di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, rilasciate per l'esercizio delle attività di parrucchiere per uomo o per donna, hanno diritto alla rettifica della denominazione sulle autorizzazioni medesime.
2. Dalla data di entrata in vigore della legge n. 174/2005, le autorizzazioni comunali sono rilasciate esclusivamente per l'esercizio dell'attività di acconciatore.
3. I soggetti in possesso della qualifica di barbiere e che intendano ottenere l'abilitazione di cui all'articolo 3 della legge n. 174/2005, sono tenuti, in alternativa:
 - a) a richiedere, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, l'abilitazione di cui all'articolo 3 (Abilitazione professionale) in considerazione delle maturate esperienze professionali;
 - b) a frequentare un apposito corso di riqualificazione professionale disciplinato ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 174/2005;
 - c) a sostenere l'esame previsto dal comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 174/2005.
4. Coloro che hanno maturato un'esperienza lavorativa qualificata, in qualità di dipendente, familiare coadiuvante o socio partecipante al lavoro presso imprese di barbiere, non inferiore a tre anni, sono ammessi a sostenere l'esame di cui all'articolo 3, comma 1 della legge n. 174/2005, previa frequenza del corso di riqualificazione di cui al comma 3 lettera *b*) del presente articolo. Il citato corso può essere frequentato anche durante il terzo anno di attività lavorativa specifica.
5. A coloro i quali, alla data di entrata in vigore della legge n. 174/2005, sono in possesso



COMUNE DI LUINO

Provincia di Varese

della qualifica di barbiere ed esercitano, o hanno in precedenza esercitato, l'attività di barbiere è comunque garantito il diritto di svolgere tale attività.

6. Le disposizioni normative richiamate nel contesto del presente regolamento s'intendono automaticamente adeguate sulla base della normativa che entrerà in vigore nel corso della sua validità.



**ATTESTAZIONE DI ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER
LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI ACCONCIATORE**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA,
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI**

VISTO l'articolo 3, commi 5 e 6, dello Statuto comunale per i quali i regolamenti comunali: sono adottati e modificati con deliberazione dell'organo di governo competente con la maggioranza assoluta dei suoi componenti e con voto palese; sono pubblicati all'Albo Pretorio dell'Ente; acquistano efficacia, salvo termini diversi stabiliti dalla legge, dopo il quindicesimo giorno dalla pubblicazione della deliberazione di adozione o di modifica; sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità ed accessibilità a chiunque intenda consultarli;

ACCERTATO che il regolamento comunale per la disciplina dell'attività di acconciatore è stato approvato a maggioranza assoluta dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 57 del 14 novembre 2006, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 12 dicembre 2006 al 27 dicembre 2006, senza opposizioni, e divenuta esecutiva in data 22 dicembre 2006, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

ATTESTA

che il regolamento comunale per la disciplina dell'attività di acconciatore è entrato in vigore a far tempo dal 28 dicembre 2006 e pertanto ne

DISPONE

la pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune di Luino nella apposita sezione "Regolamenti".

Luino, lì 30 dicembre 2006.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA,
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
F.to (dott. Mauro VETTOREL)**